



CITTA' DI VITTORIA
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

Copia di Deliberazione della Commissione Straordinaria
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto N. 82

Seduta del 26.11.2020

OGGETTO: Determinazione Aliquote IMU Anno 2021

In data ventisei del mese di Novembre duemilaventi alle ore 11,45 si riunisce la Commissione Straordinaria, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica – 02 agosto 2018 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 206 del 05.09.2018 e s.m.i., mediante collegamento da remoto con le modalità previste dall'art. 73 del D.L. 18/2020 e disciplinate con Decreto della Commissione Straordinaria n. 7 del 19.3.2020 segnatamente come segue:

COMMISSIONE STRAORDINARIA	
Dott. Filippo Dispenza	Presente presso la sede comunale
Dott.ssa Giovanna Termini	Presente presso la sede comunale
Dott. Gaetano D'Erba	Presente presso la sede comunale

Tutti i componenti presenti e il Segretario verbalizzante, dott. Valentino Pepe, dichiarano espressamente che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta.

Parere Regularità Tecnica

VISTA la presente proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Si attesta/ la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, 25.11.2020 .

f.to Il Dirigente
A. Basile

Parere Regularità Contabile

VISTA la proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE Favorevole/Sfavorevole in ordine alla regolarità contabile.

L'importo della spesa di €._____ è imputata al _____

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente proposta di Deliberazione comporta riflessi diretti/indiretta sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Vittoria, 25.11.2020

Il Dirigente
f.to Basile

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

DIREZIONE TRIBUTI E FISCALITA' LOCALE

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE:

- Deliberazione di Consiglio Comunale N. 63 del 7.5.2015 con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale IUC (IMU – TASI -TARI);
- La Delibera della Commissione Straordinaria con i poteri di Giunta Comunale n. 160 dell'8/05/2019 avente ad oggetto *"Approvazione della struttura organizzativa e del funzionigramma dell'Ente"* secondo cui il Dott. Alessandro Basile è stato nominato Dirigente *ad interim* della Direzione Tributi e Fiscalità Locale;
- Le Delibere della Commissione Straordinaria con i poteri di Giunta Comunale n. 163, 172, 173 del 22/05/2019 con le quali si è proceduto alla nomina del Dott. A. Basile quale Funzionario Responsabile dei Tributi;
- La Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 26 del 28/05/2020 con la quale sono state determinate per l'annualità 2020, ai sensi della Legge Finanziaria N. 160/2019 le aliquote IMU, le detrazioni e riduzioni, le scadenze e le modalità di pagamento delle Imposte IMU e TASI , secondo la normativa in materia;
- La Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del C.C. n. 27 del 28.05.2020 *"Nuove misure di sospensione dei termini di riscossione ordinaria e coattiva e rideterminazione delle agevolazioni, esenzioni e dei termini di pagamento delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Vittoria – Anno 2020 - MISURE STRAORDINARIE ED URGENTI DI CONTRASTO AGLI EFFETTI DELL' EMERGENZA SANITARIA COVID-19.*
- La Deliberazione di Consiglio Comunale N. 69 del 22.10.2020 con la quale è stato approvato il Nuovo Regolamento Generale delle Entrate Comunali;

VISTA la Legge 160 del 27/12/2019 *“Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2020-22”* con la quale è stata introdotta la nuova IMU, disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 dell'Art.1;

VISTA la Risoluzione n. 1/DF del 18.02.2020, con cui il Dipartimento delle Finanze del MEF chiarisce le modalità di redazione della deliberazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU), così distinta:

- per l'anno 2020 è prevista ancora libertà di manovra dei Comuni sulle aliquote, con particolare riguardo però alla vigenza dell'obbligo di elaborare il prospetto delle aliquote e di redigere la delibera di approvazione delle aliquote accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze (comma 756) di elaborare il prospetto delle aliquote che costituisce parte integrante della delibera stessa. La delibera acquista efficacia per l'anno di riferimento solo ove pubblicata entro il 28 ottobre del medesimo anno e che, a tal fine, detta trasmissione deve avvenire entro il termine perentorio del 14 ottobre. Pertanto, nelle more che sia attivato l'accesso all'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo fiscale, la trasmissione della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, c.15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- a decorrere dall'anno 2021, il comma 756 dell'art. 1 della Legge 160/2019 introduce una limitazione della potestà dei Comuni di diversificare le aliquote dell'IMU indicate ai commi da 748 a 755, nel senso che la stessa potrà esercitarsi esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio;

VISTO il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 *“ Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* che all'Art. 177 *“Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico”*, prevede l'abolizione del versamento della prima rata dell'IMU (di cui all'Art. 1, cc da 738 a 783 della Legge N. 160/2019), con scadenza il 16 giugno 2020, relativa a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali; b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Il Decreto blocca sia la quota comunale dell'IMU sia quella statale, che gli alberghi sono tenuti a corrispondere essendo classificati come imprese commerciali;

VISTI:

- il Decreto Legge n. 104 del 14.08.2020, convertito, con modificazioni, nella Legge 13 ottobre 2020, n. 126 *“Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”*, Art. 78 *“Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo”*;

- il Decreto Legge N. 137 del 28.10.2020 (Decreto Ristori) *“Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”*, Art. 9 *“Cancellazione della seconda rata IMU: 1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le*

attività' indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate”;

- il DPCM del 24 ottobre 2020;

- il Decreto legge n. 149 del 09.11.2020 (Decreto Ristori bis) *“Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica del COVID-19”*, Art. 5 *“Cancellazione della seconda rata IMU: 1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e dell'articolo 9 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che deve essere versata entro il 16 dicembre 2020, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 al presente decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto”*.

PRESO atto che è *in itinere* la procedura di approvazione del testo definitivo della Legge di Bilancio 2021;

DATO ATTO che il Comune di Vittoria si riserva di apportare le dovute modifiche in relazione alle statuizioni della Legge di Bilancio, dopo la sua definitiva approvazione, con adeguamento delle aliquote per l'anno 2021 oltre che l'adeguamento della tipologia di Imposta;

EVIDENZIATO CHE, per quanto sopra espresso, allo stato si ritiene necessario mantenere per l'anno 2021 quanto è stato determinato con la Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale N. 26 del 28/05/2020, e quindi confermare le Aliquote IMU e le relative scadenze di pagamento come ai successivi punti A) e B), includendo la precisazione delle detrazioni ed agevolazioni per abitazioni principali C):

A) ALIQUOTE IMU

Aliquota abitazione principale esclusivamente nelle Categorie A1, A8 e A9 e relative pertinenze (una per ogni delle seguenti categorie C2, C6 e C7):.....**5,0 per mille**;

Aliquota ordinaria, per gli immobili diversi dall'abitazione principale:..... **10,60 per mille**;

Aliquota Aree Fabbricabili:..... **10,60 per mille**;

Aliquota Terreni:.....**4,6 per mille**;

Aliquota Fabbricati Rurali Strumentali, di cui art. 9, comma 3-bis del decreto legge 557/1993, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133:..... **1,0 per mille**;

Aliquota Immobili ad uso produttivo classificati in categoria catastale “D”, D.L. 228 /2012 art. 1 c. 380 lettera f “legge di stabilità 2013”, l'aliquota base è pari allo **8,6 per mille**, di cui:

- la quota pari al **7,6 per mille** è riservata allo Stato, codice tributo 3925;

- la quota pari a **1,0 per mille** è riservata al Comune, codice tributo 3930;

B) SCADENZE RATE IMU

- Secondo il comma 762 dell'Art. 1 della L. 160/2019, in sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019: **Rata acconto entro il 16 giugno 2021**
- Il versamento della rata a saldo è eseguito, a congruaglio, sulla base delle aliquote stabilite dal Comune di Vittoria **Rata saldo entro il 16 dicembre 2021**

Per chi intende effettuare il pagamento in un'unica soluzione, l'importo deve essere versato entro il **16 giugno 2021**.

Il contribuente, in caso di ritardo o errore di pagamento, può avvalersi dell'Istituto del "ravvedimento operoso" a condizione che effettui il versamento di regolarizzazione nei termini stabiliti.

A seconda dell'intervallo di tempo entro cui si effettua il ravvedimento, cambierà l'importo delle sanzioni da pagare (che comunque restano ridotte, rispetto al 30% standard):

ravvedimento sprint	entro 14 giorni dopo la scadenza	sanzione 0,2%;
ravvedimento breve	da 15 a 30 giorni di ritardo	sanzione 3%;
ravvedimento lungo	da 30 giorni a un anno di ritardo	sanzione 3,75%.

In tutti i casi, oltre all'imposta e alla sanzione, sono dovuti gli interessi di mora.

C) DETRAZIONI ED AGEVOLAZIONI PER ABITAZIONI PRINCIPALI

- Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (A1, A8 e A9) del soggetto passivo e relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'importo da versare a titolo di imposta, euro 200 (euro duecento) annui o in proporzione alla quota di anno in cui l'immobile è stato adibito ad abitazione principale dal soggetto passivo;
- La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- Per gli immobili assimilati all'abitazione principale, come l'abitazione di proprietà di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, si applica l'agevolazione per abitazione principale. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

RITENUTO, altresì, determinare , ai sensi dell'art. 1, comma 775, legge 160/2019, le sanzioni per omessa, infedele, mancata, incompleta dichiarazione, secondo il seguente prospetto:

a) in caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro;

b) in caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro;

c) in caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, si applica la sanzione di euro 100;

d) in caso di risposta oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica, si applica la sanzione di 50 euro;

e) le sanzioni di cui ai periodi precedenti sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTI:

- Il Decreto Legislativo n. 267/2000
- Il Decreto Legislativo N. 201/2011
- La Legge n. 160/2019 (Legge Finanziaria 2020)
- La Risoluzione n. 1/DF del 18.02.2020
- Il Decreto Legge N. 34 del 19 maggio 2020
- Il Decreto Legge n. 104 del 14.08.2020, convertito nella la Legge 13 ottobre 2020, n. 126
- Il Decreto Legge N. 137 del 28.10.2020 (Decreto Ristori)
- Il DPCM del 24 ottobre 2020
- il Decreto legge n. 149 del 09.11.2020 (Decreto Ristori bis)

TUTTO ciò premesso;

PROPONE

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente provvedimento che qui si intendono interamente riportate:

1. Mantenere per l'anno 2021 le Aliquote IMU anno 2020, ai sensi della normativa richiamata in premessa, e le relative scadenze di pagamento includendo la precisazione delle detrazioni ed agevolazioni per abitazioni principali come ai successivi punti A) B) C), determinate con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 26 del 28/02/2019, riportate come segue:

A) ALIQUOTE IMU

Aliquota abitazione principale esclusivamente nelle Categorie A1, A8 e A9 e relative pertinenze (una per ogni delle seguenti categorie C2, C6 e C7):.....**5,0 per mille;**

Aliquota ordinaria, per gli immobili diversi dall'abitazione principale:..... **10,60 per mille;**

Aliquota Aree Fabbricabili:..... **10,60 per mille;**

Aliquota Terreni:.....**4,6 per mille;**

Aliquota Fabbricati Rurali Strumentali, di cui art. 9, comma 3-bis del decreto legge 557/1993, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133:..... **1,0 per mille;**

Aliquota Immobili ad uso produttivo classificati in categoria catastale "D" , D.L. 228 /2012 art. 1 c. 380 lettera f "legge di stabilità 2013", l'aliquota base è pari allo **8,6 per mille**, di cui:

- la quota pari al **7,6 per mille** è riservata allo Stato, codice tributo 3925;
- la quota pari a **1,0 per mille** è riservata al Comune, codice tributo 3930;

B) SCADENZE RATE IMU

- Secondo il comma 762 dell'Art. 1 della L. 160/2019, in sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019: **Rata acconto entro il 16 giugno 2021**
- Il versamento della rata a saldo è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote stabilite dal Comune di Vittoria **Rata saldo entro il 16 dicembre 2021**

Per chi intende effettuare il pagamento in un'unica soluzione, l'importo deve essere versato entro il **16 giugno 2021**.

Il contribuente, in caso di ritardo o errore di pagamento, può avvalersi dell'Istituto del "ravvedimento operoso" a condizione che effettui il versamento di regolarizzazione nei termini stabiliti. A seconda dell'intervallo di tempo entro cui si effettua il ravvedimento, cambierà l'importo delle sanzioni da pagare (che comunque restano ridotte, rispetto al 30% standard):

ravvedimento sprint	entro 14 giorni dopo la scadenza	sanzione 0,2%;
ravvedimento breve	da 15 a 30 giorni di ritardo	sanzione 3%;
ravvedimento lungo	da 30 giorni a un anno di ritardo	sanzione 3,75%.

In tutti i casi, oltre all'imposta e alla sanzione, sono dovuti gli interessi di mora.

C) DETRAZIONI ED AGEVOLAZIONI PER ABITAZIONI PRINCIPALI

- Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (A1, A8 e A9) del soggetto passivo e relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'importo da versare a titolo di imposta, euro 200 (euro duecento) annui o in proporzione alla quota di anno in cui l'immobile è stato adibito ad abitazione principale dal soggetto passivo;
- La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- Per gli immobili assimilati all'abitazione principale, come l'abitazione di proprietà di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, si applica l'agevolazione per abitazione principale. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

2. Stabilire per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 1, comma 775, legge 160/2019, le sanzioni per omessa, infedele, mancata, incompleta dichiarazione, secondo il seguente prospetto :

a) in caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50;

b) in caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50;

c) in caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, si applica la sanzione di euro 100;

d) in caso di risposta oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica, si applica la sanzione di euro 50;

e) le sanzioni di cui ai periodi precedenti sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso;

2. Dare atto che il Comune di Vittoria si riserva di apportare le dovute modifiche in relazione alle statuizioni della Legge di Bilancio 2021, dopo la sua definitiva approvazione, con adeguamento delle aliquote e della tipologia di Imposta;

3. Riservarsi altresì di apportare eventuali successive modifiche in relazione alla normativa che regola la materia ed ai Decreti governativi;

4. Dare atto che la presente Deliberazione non comporta alcun impegno di spesa;

5. Demandare gli atti gestionali al Dirigente della “Direzione Tributi e Fiscalità Locale”;

6. Inviare, altresì, il presente provvedimento alla Direzione Politiche Finanziarie ed Economiche per gli adempimenti gestionali consequenziali.

7. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.lgs 267/2000;

L'Istruttore amministrativo

f.to Rag. Maria Giovanna Lucifora

Il Funzionario

f.to Dott.ssa Antonietta La Rosa

Il Dirigente

f.to Dott. A. Basile

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;

Visti il parere di regolarità tecnica e quello contabile resi dai rispettivi competenti dirigenti;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Procede alla seguente votazione resa ai sensi di legge:

presenti n. 3

assenti n. /

votanti n. 3

voti favorevoli n. 3

voti contrari n. /

astenuti n. /

DELIBERA

Approvare/non approvare/rinviare sia nella narrativa che in quella propositiva, la superiore proposta di deliberazione.

Successivamente :

Attesa la necessità e l'urgenza di provvedere in merito;

Procedutosi alla votazione resa ai sensi di legge:

presenti n. 3

assenti n. /

votanti n. 3

voti favorevoli n. 3

voti contrari n. /

astenuti n. /

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 44/91 e s.m.i.

Del che si è redatto il presente verbale.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE N°

Ai sensi e per gli effetti della L. R. n.44/91 art. 11 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dal 04.12.2020 al 18.12.2020 registrata al n. Reg. pubblicazioni

Dalla Residenza Municipale, li

SI DISPONE LA PUBBLICAZIONE

Vittoria, lì

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

.....

.....

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N°

Ai sensi e per gli effetti della LR..n.44/91 'art. 11 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 04.12.2020 al 18.12.2020 che sono/non sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO

.....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la deliberazione è divenuta esecutiva in data Per:

☐ Ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. n°44/91;

☐ Dichiarazione di immediata esecuzione ai sensi dell'art. 12 della L.R. n°44/91.

☐

Vittoria, li

IL SEGRETARIO GENERALE

.....